



Comune di Bologna

*Area Welfare e Promozione del benessere della comunità*

Proposta N.: **DG/PRO/2018/107**

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013 N. 159 E SUCCESSIVE MODIFICHE. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA PER IL SALDO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

#### **LA GIUNTA**

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in materia di "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" come modificato con legge 26 maggio 2016, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42;
- Vista la Deliberazione di Giunta comunale Prog. 122/2016 del 20/04/2016 P.G. n. 125430/2016, integrata con modificazioni con Deliberazione di Giunta comunale Prog. 181/2017 del 19/07/2017 P.G. n. 247240/2017 con la quale sono stati approvati i criteri per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in favore di minori e famiglie, adulti in disagio sociale, popolazione anziana e persone adulte con disabilità, nell'ambito dell'applicazione della disciplina in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 sopra citato;
- Vista, altresì, la Deliberazione di Consiglio comunale O.d.G. n. 199/2016 del 13 aprile 2016, P.G. n. 83403/2016 come modificata con Deliberazione di Giunta comunale prog. 23/2017 del 07/02/2017 P.G. n. 40509/2017 con la quale sono state adottate in applicazione della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, la definizione della misura di soglie I.S.E.E. e delle tariffe dei servizi a domanda individuale per i servizi sociali e socio-sanitari a disciplina normativa comunale;
- Atteso che la Deliberazione di Giunta comunale Prog. 122/2016 del 20/04/2016 P.G. n. 125430/2016 e successive modifiche ed integrazioni provvedeva nel merito, tra l'altro, a disciplinare i criteri per l'erogazione di contributi economici per il saldo di rette di ricovero in strutture residenziali per anziani, come disciplinata nell'allegato A) parte *"Disciplina dei criteri per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in favore della popolazione anziana"* al par. 3 *"Servizi residenziali"* lett. a) *"Servizi residenziali per anziani non autosufficienti, autosufficienti di grado lieve o parzialmente autosufficienti"*;

- Dato atto che la prima sperimentazione biennale dei criteri per l'erogazione dei contributi suindicati ha evidenziato fattispecie sulle quali occorre intervenire con alcune integrazioni ai criteri della Deliberazione progr. 122/2016, al fine di apportare correttivi in termini di equità ed efficacia degli interventi;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a integrazioni e/o modifiche al testo allegato alla Deliberazione di Giunta comunale Prog. 122/2016 più volte citata e segnatamente:

- con riguardo agli ospiti inseriti presso strutture di casa famiglia, gruppo appartamento, appartamento protetto e altre progettualità o tipologie di alloggio laddove non sia prevista la predisposizione ed erogazione continuativa dei pasti quotidiani, pare opportuno, al fine di riconoscere una maggiore capacità economica agli ospiti nel sostenere le spese di gestione degli alloggi, elevare il limite del valore della quota reddituale lasciata in disponibilità degli ospiti delle strutture residenziali (c.d. "regalia") nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 comma 3 lett. e) della Legge regionale 2 marzo 2003 n. 2 e s.m. nella quale viene stabilito che *"è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare fronte alle spese personali"*;

- di elevare pertanto il limite attualmente previsto *"fino a due terzi (66,6%) del trattamento economico pensionistico INPS, integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)"* sostituendo l'alinea prevista nell'allegato A) della Deliberazione progr. 122/2016 al par. sopracitato con l'alinea *"fino al valore del trattamento economico pensionistico INPS, integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)"*;

- con riguardo alla fattispecie specifica di coniugi dei quali uno solo sia ospite di una struttura residenziale mentre l'altro che rimane a domicilio non sia titolare di alcuna redditualità o con una titolarità reddituale inferiore al valore del trattamento economico pensionistico INPS, integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS), occorre risolvere l'inefficacia applicativa del combinato disposto dei criteri *"per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in favore della popolazione anziana"* per i *"servizi residenziali"* di cui alla Deliberazione di Giunta comunale Prog. 122/2016, laddove si prevede che per il saldo della retta in via preliminare l'assistito provvede con i propri *"redditi e patrimoni"* di cui risulti titolare che vengono versati *"al soggetto gestore, fino al raggiungimento della retta, al netto delle quote destinate alle spese personali dello stesso (c.d. "regalia")"* con le norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e segnatamente all'art. 3 commi 2 e 6 in tema di *"nucleo familiare"* ai fini I.S.E.E. con attrazione dei coniugi nel medesimo nucleo ancorché separati di fatto, e dell'art. 6 comma 2 in tema di *"Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria"* con facoltà del dichiarante ai fini ISEE di costituire un nucleo ristretto composto oltretutto da sé medesimo anche dal *"coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3"*;

- di dare atto che l'applicazione del combinato disposto sopracitato limitatamente alla fattispecie individuata comporta il risultato che sia che venga costituito un nucleo ordinario ai fini I.S.E.E. che in alternativa un nucleo ristretto ai fini I.S.E.E. per valutare la prova dei mezzi, il coniuge che rimane a domicilio che prima trovava sostentamento a mezzo della redditualità in capo all'altro coniuge, dal momento che quest'ultimo si trova inserito in struttura, risulta in situazione di indigenza, non potendo più contare sulla redditualità del coniuge ricoverato, queste totalmente impiegate, salvo la quota di c.d. regalia, nel saldo della retta di ricovero;

- di prevedere pertanto l'integrazione dell'allegato sopracitato al paragrafo relativo *"criteri per la riscossione delle somme dovute dagli utenti"* integrando dopo il punto 2 *"versamento al soggetto gestore delle pensioni o altra indennità di cui l'anziano è titolare, nel rispetto delle normative vigenti, fino al raggiungimento della retta, al netto delle quote destinate alle spese personali dello stesso (c.d. "regalia") come di seguito determinata"* un punto 2 bis ove si prevede che *"qualora esista in vita e residente al proprio domicilio il coniuge dell'assistito ricoverato nella struttura che non sia titolare di alcuna redditualità o con una titolarità reddituale inferiore al valore del trattamento economico pensionistico INPS integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS), dai redditi del coniuge ricoverato vengono detratti e lasciati nella disponibilità del coniuge a domicilio importi fino ad integrare per quest'ultimo il suddetto valore del trattamento economico pensionistico INPS"*;

**Ritenuto necessario:**

- approvare alcune modifiche ed integrazioni ai criteri per l'accesso a prestazioni sociali agevolate nell'ambito dell'applicazione della disciplina in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni, contenuti nell'allegato A) della Deliberazione di Giunta comunale Prog. 122/2016 del 20/04/2016 P.G. n. 125430/2016 precedentemente integrata mediante la Deliberazione di Giunta comunale Prog. 181/2017 del 19/07/2017 P.G. n. 247240/2017 nella parte “*Disciplina dei criteri per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in favore della popolazione anziana*” al par. 3 “*Servizi residenziali*” lett. a) “*Servizi residenziali per anziani non autosufficienti, autosufficienti di grado lieve o parzialmente autosufficienti*”, al fine di apportare correttivi in termini di equità ed efficacia degli interventi con le modalità in premessa evidenziati;

- approvare l'allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, sostituendo integralmente l'allegato A) della Deliberazione di Giunta comunale Prog. 122/2016 del 20/04/2016, P.G. n. 125430/2016, integrata con modificazioni con l'allegato della Deliberazione di Giunta comunale Prog. 181/2017 del 19/07/2017, P.G. n. 247240/2017;

#### **Dato atto che:**

- gli effetti della presente deliberazione avranno decorrenza a partire dal 01/01/2019;
- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;
- la presente deliberazione deve considerarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 per dare immediatamente corso a quanto stabilito;

#### **Preso atto:**

- ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

**Su proposta** dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della comunità;

A voti unanimi e palesi

### **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** alcune modifiche ed integrazioni ai criteri per l'accesso a prestazioni sociali agevolate nell'ambito dell'applicazione della disciplina in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni, contenuti nell'allegato A) della Deliberazione di Giunta comunale Prog. 122/2016 del 20/04/2016 P.G. n. 125430/2016 precedentemente integrata mediante la Deliberazione di Giunta comunale Prog. 181/2017 del 19/07/2017 P.G. n. 247240/2017 nella parte “*Disciplina dei criteri per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in favore della popolazione anziana*” al par. 3 “*Servizi residenziali*” lett. a) “*Servizi residenziali per anziani non autosufficienti, autosufficienti di grado lieve o parzialmente autosufficienti*”, al fine di apportare correttivi in termini di equità ed efficacia degli interventi con le modalità in premessa evidenziati e segnatamente:

- a) di elevare il limite del valore della quota reddituale lasciata in disponibilità degli ospiti delle strutture residenziali (c.d. “regalia”) inseriti presso strutture di casa famiglia, gruppo appartamento, appartamento protetto e altre progettualità o tipologie di alloggio laddove non sia prevista la predisposizione ed erogazione continuativa dei pasti quotidiani sostituendo l'alinea “*fino a due terzi (66,6%) del trattamento economico pensionistico INPS, integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)*” con l'alinea “*fino al valore del trattamento economico pensionistico INPS, integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)*”;
- b) di integrare dopo il punto 2 del par. 3 lett. a) un punto 2bis relativo alla fattispecie

specifica di coniugi dei quali uno solo sia ospite di una struttura residenziale mentre l'altro che rimane a domicilio non sia titolare di alcuna redditualità o con una titolarità reddituale inferiore al valore del trattamento economico pensionistico INPS, integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS) prevedendo che *“qualora esista in vita e residente al proprio domicilio il coniuge dell'assistito ricoverato nella struttura che non sia titolare di alcuna redditualità o con una titolarità reddituale inferiore al valore del trattamento economico pensionistico INPS integrato al minimo per lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS), dai redditi del coniuge ricoverato vengono detratti e lasciati nella disponibilità del coniuge a domicilio importi fino ad integrare per quest'ultimo il suddetto valore del trattamento economico pensionistico INPS”*;

- di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, sostituendo integralmente l'allegato A) della Deliberazione di Giunta comunale Prog. 122/2016 del 20/04/2016 P.G. n. 125430/2016, integrata con modificazioni con l'allegato della Deliberazione di Giunta comunale Prog. 181/2017 del 19/07/2017 P.G. n. 247240/2017;

**2. DI DARE ATTO CHE** gli effetti della presente deliberazione avranno decorrenza a partire dal 01/01/2019;

**3. DI DARE MANDATO** agli Uffici competenti del Servizio Sociale Territoriale di procedere tempestivamente a comunicare agli utenti tutte le informazioni utili in merito ai contenuti del presente atto.

Infine, con votazione separata, all'unanimità

## **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, per dare immediatamente corso a quanto stabilito.

Il Segretario Generale  
Roberto Finardi

Il Sindaco  
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -